

Io spero che la Giunta, per la parte sua, come l'onorevole Borgatta, per la sua, vorranno esser cortesi di accogliere la mia preghiera.

Presidente. L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di parlare.

Finocchiaro-Aprile, relatore. Dirò brevi parole sulle osservazioni che sono state fatte.

L'onorevole Borgatta ha espresso il desiderio di vedere estesi, anche alla notificazione delle decisioni della Commissione contrale, i termini segnati nell'articolo 1° per la notifica delle decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza.

La Giunta non crede di potere accogliere questa proposta, per le ragioni che ha accennato testè l'onorevole ministro delle finanze, al quale si associa.

La notificazione delle decisioni delle Commissioni di prima e di seconda istanza è necessario che avvenga in un determinato tempo, decorrendo dalla notifica il tempo utile per la presentazione dei ricorsi alla Commissione superiore; ma quando si tratta di questa, il cui parere è definitivo e decisivo, il termine perentorio non ha più alcuno scopo.

Quanto all'emendamento proposto dalla Commissione, per estendere a 30 giorni il termine segnato dal Governo nel progetto originario, debbo dichiarare che la Commissione non ritenne che in pratica avesse potuto produrre inconvenienti. Però, poichè l'onorevole ministro delle finanze giudica diversamente, la Commissione se ne rimette all'onorevole ministro e alla Camera.

Debbo aggiungere qualche cosa su di un argomento al quale accennai momenti fa.

È stato osservato, che il secondo inciso del primo articolo manchi di una indicazione, del modo come l'agente delle imposte debba trasmettere al sindaco, dieci giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni, le decisioni delle Commissioni giudicatrici.

Ora, la Giunta come ho accennato, nella sua proposta alle parole *salvo che l'agente provi* ha aggiunto le altre: " *mediante lo elenco restituito dal sindaco.* "

La Giunta è convinta che mercè quest'aggiunta non vi sia più a dubitare in ordine alla prova che deve fornire l'agente per constatare l'invio che ha fatto, cancellando la formula generica che lascia dietro a sè la possibilità di inconvenienti non lievi. La Commissione prega l'onorevole ministro delle finanze di accogliere questa aggiunta intorno alla quale non spendo altre parole sembrandomi evidentissima.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Ringrazio, anzi tutto, la Commissione, per aver consentito alla mia preghiera, cioè per non avere insistito nello emendamento col quale si prorogava il termine di dieci giorni. Quanto, poi, all'altro emendamento che ora viene proposto per bocca del relatore della giunta parlamentare, veramente debbo dichiarare che appartiene più al regolamento che alla legge, lo stabilire la prova della quale si è fatto cenno. Non ho nessuna difficoltà di accettare il metodo di prova suggerito dalla Commissione; mi preoccupo solo di una circostanza di fatto che eventualmente può avvenire: cioè, che non si trovi l'elenco, o perchè sia andato smarrito, o perchè sia stato anche scientemente involato. Allora, sarà precluso alla amministrazione di presentare altra prova, non meno autentica, della fatta notificazione? Non vorrei che il determinar nella legge un solo modo tassativo di prova, potesse escludere qualunque altra prova, in caso anche di un reato, in caso di una infedeltà che si fosse usata a danno della amministrazione. Io non so, ma, se la Commissione volesse preoccuparsi, come io sono preoccupato in questo momento della possibilità di danni e di pericoli per l'Amministrazione, si potrebbe rimanere intesi che, nel regolamento sarà stabilito il modo di prova, giustissimo, che la Commissione propone, aggiungendo pure qualche altro modo autentico di prova, che valga in mancanza dell'elenco d'invio, il quale sia stato distrutto, o per caso fortuito, o per forza maggiore, o anche per dolo. Insomma, è necessaria l'equipollenza.

Anche nelle prove ordinarie di diritto civile vi sono gli equipollenti, non vi è mai una prova assoluta, apodittica, tassativa.

Mancato un elemento di prova, ne può essere sostituito un altro.

Io vorrei quindi lasciare al regolamento d'indicare anche questa prova suppletiva qualora, o per forza maggiore, o per frode, venisse a mancare la prova indicata dall'articolo.

Con queste dichiarazioni; le quali sono fatte certamente in buona fede da parte del Ministero, e che con sentimento di fiducia potrebbero essere accettate dalla Commissione, con queste dichiarazioni, dico, il regolamento potrebbe provvedere completamente sopra questa materia.

Presidente. Onorevole relatore, voglia comunicare la sua proposta.

Finocchiaro Aprile, relatore. La Commissione ha proposto che dopo le parole " *salvo che l'agente*